



Ordinanza di istituzione Zona Pedonale temporanea su Corso Dante Alighieri e via San Domenico dalle ore 20.30 alle ore 23.30 nei giorni di sabato e domenica nei mesi estivi

IL SINDACO

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 50 della legge 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Premesso che l'Amministrazione comunale con precedenti provvedimenti provvedeva per la stagione estiva a istituire la Zona Pedonale in questo centro urbano ed esattamente su Corso Dante, Banchina Seminario e Via San Domenico;

Ritenuto anche per quest'anno, dover disciplinare la circolazione e la sosta veicolare per la salvaguardia della incolumità di coloro i quali frequentano aree cittadine prospicienti la zona mare e più specificatamente Corso Dante e Via San Domenico dal civ. 1 al civ. 25 e consentire a questi una maggiore e migliore vivibilità delle stesse, mediante l'istituzione degli obblighi previsti dalle vigenti norme del Nuovo codice della Strada e successive modificazioni, quali l'istituzione della Zona Pedonale come da allegata piantina;

Atteso che occorre individuare compiutamente la zona di Corso Dante e Via San Domenico dal civ. 1 al civ. 25 da destinarsi a Zona Pedonale e nel contempo favorire il decongestionamento del traffico autoveicolare di transito con conseguenti vantaggi ascrivibili a una mirata riduzione dell'inquinamento acustico e ambientale;

Considerato che con la stagione estiva, nelle ore serali, il flusso di pedoni su Corso Dante e Via San Domenico dal civ. 1 al civ. 25 aumenta in maniera considerevole, oltre che sulle medesime aree si tengono manifestazioni pubbliche culturali e sportive;

Visto l'art. 7 commi 9 e 10 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

Visto il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;

Visto il Testo Unico sulle Autonomie Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Per le motivazioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente richiamate:

ORDINA

È istituita la Zona Pedonale dalle ore 20.30 alle ore 23.30 su Corso Dante e via San Domenico dal civ. 1 al civ.25, nei giorni del 1 – 2 - 8 – 9 – 15 – 16 – 22 – 23 – 29 – 30 luglio, 5 – 6 – 19 – 20 – 26 – 27 agosto e 2 - 3 settembre 2023;

1. Il suddetto divieto non si applica ai veicoli di servizio delle Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, ASM, ENEL, Società Telefoniche, Istituti di Vigilanza, ai mezzi di soccorso, a servizio di persone invalide.

Al Responsabile della Polizia Locale è attribuita la gestione tecnica e amministrativa e l'adozione degli atti autorizzatori derivanti dalla applicazione della presente ordinanza.

Il Comando di Polizia Locale, gli Organi della Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico C.le sono incaricati, ciascuno per quanto di propria competenza, della esecuzione del presente provvedimento che sarà rimesso in copia a:

- Comando Stazione Carabinieri Molfetta;
- Capitaneria di Porto Molfetta;
- Presidenza ASM. Molfetta;
- STP Bari;
- Società Molfetta Multiservizi s.p.a. per la sistemazione delle necessarie transenne alla chiusura e la installazione della idonea segnaletica stradale verticale;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Ai Vigili del Fuoco, Distaccamento di Molfetta;
- Al SER Molfetta, Servizio 118;

A norma dell'art. 3, comma 4[^], della L. 7/8/1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale Dott. Cosimo Aloia.

Molfetta,

27 GIU. 2023



Il Sindaco, Tommaso Minervini